**MINISTERO DELLA SALUTE**

DECRETO 8 agosto 2014

Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per

l'attivita' sportiva non agonistica. (14A08029)

(GU n.243 del 18-10-2014)

 IL MINISTRO DELLA SALUTE

 Visto l'art. 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m. ed in

particolare il comma 2, nel rispetto del quale i certificati per

l'attivita' sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di

medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai

propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport

ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del

Comitato olimpico nazionale italiano, avvalendosi dell'esame clinico

e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee

guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta

della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli

odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanita';

 Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 1982, «Norme per la

tutela sanitaria dell'attivita' sportiva agonistica»;

 Visto il decreto interministeriale 24 aprile 2013, «Disciplina

della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e

amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di

defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi

salvavita»;

 Acquisita dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici

chirurghi e degli odontoiatri in data 17 febbraio 2014 la proposta di

linee guida in materia di certificati medici per l'attivita' sportiva

non agonistica;

 Considerato il parere del Consiglio superiore di sanita' adottato

nella seduta del 17 giugno 2014;

 Tenuto conto dell'aumentato rischio cardiovascolare legato all'eta'

per coloro che hanno superato i sessanta anni e che associano altri

fattori di rischio cardiovascolari;

 Sentito il gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport

istituito presso il Ministero della salute;

 Ritenuto di dover adottare le linee guida di indirizzo per i medici

certificatori circa gli esami clinici e gli accertamenti finalizzati

al rilascio del certificato medico;

 Decreta:

 Art. 1

 Ambito della disciplina

 1. Il presente decreto, in attuazione del comma 2 dell'art. 42-bis

del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e s. m., approva le

linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per

l'attivita' sportiva non agonistica, allegate al presente decreto

quale parte integrante (Allegato 1).

 2. E' confermato il modello del certificato di cui all'allegato C

del decreto interministeriale 24 aprile 2013 (Allegato 2).

 Il presente decreto viene trasmesso agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 8 agosto 2014

 Il Ministro: Lorenzin

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.

lavoro, foglio n. 4535

 Allegato 1

LINEE GUIDA DI INDIRIZZO IN MATERIA DI CERTIFICATI MEDICI PER

 L'ATTIVITA' SPORTIVA NON AGONISITICA

Definizione di attivita' sportiva non agonistica

 1. Si definiscono attivita' sportive non agonistiche quelle

praticate dai seguenti soggetti:

 a) gli alunni che svolgono attivita' fisico-sportive

organizzate dagli organi scolastici nell'ambito delle attivita'

parascolastiche;

 b) coloro che svolgono attivita' organizzate dal CONI, da

societa' sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle

Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del

decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

 c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle

fasi precedenti a quella nazionale.

Medici certificatori

 1. I certificati per l'attivita' sportiva non agonistica sono

rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera

scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti

in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico

sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano.

Periodicita' dei controlli e validita' del certificato medico

 1. Coloro che praticano attivita' sportive non agonistiche si

sottopongono a controllo medico annuale che determina l'idoneita' a

tale pratica sportiva.

 2. Il certificato medico ha validita' annuale con decorrenza

dalla data di rilascio.

Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti

 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e' necessario

quanto segue:

 a) l'anamnesi e l'esame obiettivo, completo di misurazione

della pressione arteriosa;

 b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato,

effettuato almeno una volta nella vita;

 c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con

periodicita' annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di eta'

e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;

 d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con

periodicita' annuale per coloro che, a prescindere dall'eta', hanno

patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio

cardiovascolare.

 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche

e/o diagnostiche rilevate, si puo' avvalere anche di una prova da

sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici

problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale

della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o,

secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.

 3. Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le

indagini diagnostiche eseguite, nonche' dell'ulteriore documentazione

di cui ai precedenti commi, in conformita' alle vigenti disposizioni

e comunque per la validita' del certificato.

 4. Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i

pediatri di libera scelta, l'obbligo di conservazione dei documenti

puo' essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella

scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.

 Allegato 2

 Parte di provvedimento in formato grafico